
Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 e la modifica dell'art. 5 decisa dal Consiglio federale il 29 aprile 2020;

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'articolo 7 LEp;

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi sul territorio cantonale;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

r i s o l v e:

1. È confermata la riapertura delle scuole dell'obbligo pubbliche e private dall'11 maggio 2020 nel rispetto delle indicazioni specifiche sanitarie dell'Ufficio del medico cantonale e dell'Ufficio federale della salute pubblica. Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) è incaricato di emanare le direttive per il riavvio di una frequenza parziale delle scuole pubbliche; per i Comuni che dimostrano di non essere in grado operativamente di aprire le proprie scuole rispettando tali direttive, il DECS è autorizzato a dilazionare l'apertura al 18 maggio 2020.

2166

2. Per scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, durante il periodo di frequenza parziale nella misura del possibile le scuole dell'obbligo collaborano nell'accudimento a scuola di allievi che per ragioni familiari non hanno la possibilità di rimanere a casa.
3. È confermata la chiusura delle scuole pubbliche e private postobbligatorie fino almeno al 7 giugno 2020. Durante il periodo di chiusura esse continuano la loro attività anche in maniera ristretta o parziale in base a metodologie d'insegnamento che non implicano la frequenza personale da parte degli allievi sulla base di direttive emanate dal DECS, sentiti i collegi dei direttori.
4. Gli immobili scolastici delle scuole pubbliche sono accessibili ai docenti che rimangono in servizio e devono poter essere reperibili da parte delle direzioni scolastiche.
5. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
6. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
7. Comunicazione a:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfc-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
 - SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
 - Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
 - Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dcsu@ti.ch)
 - Sezione amministrativa DECS (decs-sa@ti.ch)
 - Municipi e Consorzi scolastici (tramite la Divisione della scuola)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri